

Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

del 16 gennaio 1991 (Stato 28 marzo 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
in applicazione della Convenzione del 19 settembre 1979² per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,

ordina:

Sezione 1:

Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti della Confederazione³

Art. 1⁴ Principio

Nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN e nell'elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

Art. 2 Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici⁶

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAP) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.

RU 1991 249

¹ RS 451

² RS 0.455

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁵ RS 700

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

² Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. La collaborazione dell'UFAPF e dell'UFC è retta dall'articolo 3 capoverso 4 LPN.⁷

³ I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti che incombono loro giusta l'articolo 1.⁸

⁴ L'UFAPF e l'UFC (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell'ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l'articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).⁹

Art. 3¹⁰

Sezione 2:

Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici¹¹

Art. 4 Domanda e proposta

¹ Le domande d'aiuto finanziario per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione giusta l'articolo 13 LPN devono essere inviate ai servizi cantonali competenti (art. 26 cpv. 1).¹² Queste le trasmettono all'UFAPF o all'UFC allegandovi le loro proposte nonché le indicazioni e i documenti necessari.

² L'UFAPF e l'UFC emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti che devono essere allegati alla proposta.

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

¹⁰ Abrogato dal n.I dell'O del 18 dic. 1995 (RU **1996** 225).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

³ Le domande devono essere presentate prima dell'esecuzione delle misure previste. D'intesa con l'UFAFP o l'UFC, i servizi cantonali competenti possono autorizzare l'avvio anticipato:¹³

- a. di misure urgenti;
- b. di prestazioni rinnovabili periodicamente;
- c. di misure prese in base a decisioni emanate su ricorsi cresciute in giudicato.

⁴ Se le misure previste richiedono modificazioni notevoli o spese supplementari, è necessario presentare immediatamente una domanda complementare. In caso contrario l'UFAFP o l'UFC possono rifiutare un aumento del sussidio federale assegnato.¹⁴

Art. 5 Aliquota del sussidio

¹ Dopo aver fissato un importo massimo, l'aiuto finanziario è calcolato in percentuale delle spese e ammonta, secondo la capacità finanziaria del Cantone:

- a. al 20–35 per cento per oggetti d'importanza nazionale;
- b. al 15–25 per cento per oggetti d'importanza regionale;
- c. al 10–15 per cento per oggetti d'importanza locale.

^{1bis} L'aliquota del sussidio può essere aumentata, per tutti gli oggetti, al massimo al 45 per cento delle spese, se è comprovato che l'aliquota prevista dal capoverso 1 non permette di finanziare le misure indispensabili.¹⁵

² L'assegnazione di un aiuto finanziario è subordinata alla concessione da parte del Cantone di una prestazione corrispondente alla sua capacità finanziaria. Le prestazioni degli enti locali di diritto pubblico del Cantone sono computate all'importo che esso ha concesso. Di regola, quest'ultimo ammonta almeno:¹⁶

- a. al 30–45 per cento per oggetti d'importanza nazionale;
- b. al 25–35 per cento per oggetti d'importanza regionale;
- c. al 20–25 per cento per oggetti d'importanza locale.

³ In casi fondati, i sussidi accordati da organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici oppure da parrocchie, possono essere computati, con il loro accordo, all'importo del Cantone.¹⁷

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

¹⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.

⁴ L'aliquota del sussidio può essere ridotta se:

- a. il beneficiario ha un notevole interesse personale nelle misure previste;
- b. il beneficiario non offre il contributo personale ragionevolmente esigibile e non sfrutta le altre possibilità di finanziamento, oppure
- c. la partecipazione finanziaria del Cantone è insufficiente.

⁵ Gli aiuti finanziari possono essere fissati, d'intesa con i servizi cantonali competenti, forfettariamente o complessivamente, se in tal modo si può raggiungere lo scopo prefissato.¹⁸

Art. 6 Spese sussidiabili

¹ Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'adeguata esecuzione dei compiti.

² Nel caso di lavoro di manutenzione e di restauro di un oggetto, possono essere accordati in particolare anche sussidi per misure eseguite per conservarne il valore e il carattere (compresa la parte corrispondente degli onorari degli specialisti).

³ Non sono sussidiabili:

- a. gli interessi del capitale destinato al finanziamento delle opere;
- b. i lavori e le misure eseguiti allo scopo di rendere un oggetto più redditizio.

Art. 7 Disposizioni accessorie

¹ L'assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:

- a. l'oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;
- b. l'oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l'approvazione dell'UF AFP o dell'UFC;
- c. il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell'oggetto;
- d.¹⁹ una persona designata dall'UF AFP o dall'UFC può effettuare le opportune ispezioni durante l'esecuzione di lavori all'oggetto;
- e. ...²⁰
- f.²¹ tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all'UF AFP o all'UFC;

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

- g.²² sull'oggetto è apposta un'iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
- h. sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;
- i. qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all'UFAPF o all'UFC;
- k. lo stato dell'oggetto può essere controllato;
- l. l'oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.

² L'UFAPF e l'UFC possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un'archiviazione appropriata e l'accesso presso il Cantone sono garantiti.²³

Art. 8²⁴ Deroche all'obbligo di menzione nel registro fondiario

Nell'assegnazione di un aiuto finanziario, l'UFAPF o l'UFC liberano i proprietari fondiari dall'obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell'importanza dell'oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.

Art. 9²⁵ Competenza per l'assegnazione di sussidi

¹ Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso dall'UFAPF o dall'UFC.

² La presente disposizione vale anche per l'esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell'apertura di una procedura d'espropriazione, 15 LPN.

Art. 10 Pagamento del sussidio

¹ L'aiuto finanziario assegnato è pagato in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente.²⁶ Il conteggio è allestito secondo le direttive dell'UFAPF e dell'UFC. I documenti giustificativi originali devono essere presentati all'UFAPF o all'UFC solo se richiesti espressamente. Devono essere restituiti al richiedente soltanto a pagamento avvenuto.

² In casi fondati sono possibili pagamenti parziali o anticipati.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 11 Inadempimento totale o parziale dei compiti

Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario del sussidio non adempie in tutto o in parte il proprio compito, l'aiuto finanziario non sarà versato o sarà ridotto. Può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi già pagati, con un interesse annuo del 5 per cento a partire dal giorno del pagamento.

Art. 12 Sussidi a organizzazioni²⁷

¹ Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l'articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all'UFAFP o all'UFC.²⁸ Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull'attività dell'associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d'interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.

² Aiuti finanziari per attività d'interesse nazionale possono essere concessi anche a:

- a. organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
- b. segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.²⁹

Art. 12a³⁰ Ricerca, formazione, relazioni pubbliche

¹ Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all'UFAFP o all'UFC.

² Per il resto, gli articoli 4, 6, e 9-11 sono applicabili per analogia.

Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene**Art. 13** Principio

La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura e dell'economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 14 Protezione dei biotopi

¹ La protezione dei biotopi crea le condizioni necessarie per la sopravvivenza della flora e della fauna indigene, unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

² La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:

- a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro molteplicità biologica;
- b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione;
- c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
- d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
- e. dall'elaborazione di dati scientifici di base.

³ La designazione dei biotopi degni di protezione e la valutazione del loro valore sarà effettuata segnatamente con l'ausilio delle specie indicatrici dei siti naturali enumerate nell'allegato 1. I Cantoni possono adeguare questo elenco alle condizioni regionali. Anche le specie della flora e della fauna protette giusta l'articolo 20 nonché le specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFARP, servono come specie indicatrici. Secondo il tipo di biotopo o lo scopo della protezione, ad esempio per tener conto delle esigenze delle specie migratrici, devono essere presi in considerazione altri criteri.

⁴ I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni ai biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.

⁵ Le autorizzazioni per interventi di natura tecnica che possono provocare il deterioramento di biotopi degni di protezione possono essere accordati solo se l'intervento è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. L'autore o il responsabile di un intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

Art. 15 Compensazione ecologica

¹ La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.

² Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell'agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica data nell'ordinanza del 26 aprile 1993³¹ sui contributi a fini ecologici.³²

Art. 16 Designazione dei biotopi d'importanza nazionale

¹ La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).

² Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.

Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale

¹ I Cantoni, previa consultazione dell'UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.

² La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. In casi eccezionali può assumere le spese complessive.³³

³ Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.

Art. 18 Sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale e per la compensazione ecologica

¹ La Confederazione sostiene i Cantoni, secondo la capacità finanziaria, accordando loro sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale e per la compensazione ecologica nella misura del:

- a. 30–40 per cento per gli oggetti d'importanza regionale;
- b. 20–25 per cento per gli oggetti d'importanza locale.

² La Confederazione può aumentare queste aliquote al massimo del 10 per cento nel caso di Cantoni per i quali tali compiti rappresentano un onere troppo gravoso.

³ Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.

³¹ [RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41]

³² Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 19³⁴ Finanziamento di prestazioni ecologiche nell'agricoltura

Il rapporto fra le indennità di cui agli articoli 17 e 18 e i contributi per prestazioni ecologiche nell'agricoltura è disciplinato dall'articolo 7 dell'ordinanza del 26 aprile 1993³⁵ sui contributi a fini ecologici.

Art. 20 Protezione delle specie

¹ È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, stradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.

² Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986³⁶, le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato:

- a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
- b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

³ L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN:

- a. se questi provvedimenti servono a mantenere la varietà biologica;
- b. per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.

⁴ I Cantoni, previa consultazione dell'UFAFP, disciplinano la protezione adeguata delle specie animali designate nell'allegato 4.

⁵ Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.³⁷

Art. 21 Reintroduzione di piante e animali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:³⁸

- a. esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³⁵ [RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41]

³⁶ RS 922.0

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

- b. siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;
- c. non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

Sezione 3a:

Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale³⁹

Art. 21a⁴⁰ Protezione delle paludi

La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale nonché la loro protezione e manutenzione sono disciplinate dagli articoli 16, 17 e 19.

Art. 22⁴¹ Protezione delle zone palustri

¹ La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un'ordinanza separata (inventario).

² I Cantoni, sentito l'UFAPP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.

³ La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. Per il resto, le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e degli articoli 6-10 si applicano per analogia.

⁴ L'indennità per i biotopi d'importanza nazionale, situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, è disciplinata dagli articoli 17 e 19.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 23 Organi federali

¹ L'UFAPP e l'UFC sono gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. Sono incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia.⁴²

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁴² Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

^{1bis} L'UF AFP e l'UFC collaborano giusta l'articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l'esecuzione.⁴³

² La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.⁴⁴

Art. 24⁴⁵ Organizzazione della CFNP e della CFMS

¹ La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d'attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.

² L'UF AFP e l'UFC possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l'UF AFP e l'UFC nei loro settori di specializzazione.

³ Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) approva quello della CFMS.⁴⁶

⁴ L'UF AFP e l'UFC si incaricano dei segretariati, le cui spese sono a carico dei corrispondenti crediti.

⁵ La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.⁴⁷

Art. 25 Compiti della CFNP e della CFMS ⁴⁸

¹ La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:

- a.⁴⁹ consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
- b. collaborano consultivamente all'applicazione della LPN;

⁴³ Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

- c. collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento degli inventari di oggetti d'importanza nazionale;
 - d.⁵⁰ elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
 - e.⁵¹ elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN potrebbe danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l'articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un'importanza particolare.
- ² La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:
- a. su richiesta dell'UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici;
 - b. cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l'attività pratica e teorica di base.⁵²
- ³ L'UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell'attuazione di provvedimenti.⁵³

Art. 26 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni assicurano un'esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all'UFAPF o all'UFC.⁵⁴

² I Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale (art. 1 dell'O del 2 ott. 1989⁵⁵ sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁵³ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁵⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁵⁵ RS 700.1

Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni

¹ I Cantoni comunicano all'UFAPF o all'UFC i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.⁵⁶

² Le autorità competenti comunicano all'UFAPF le seguenti decisioni:

- a. eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);
- b. rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);
- c. decisioni d'accertamento nell'ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4);
- d. decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);
- e.⁵⁷ decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN).

³ Se la CFNP, la CFMS, l'UFAPF e l'UFC hanno collaborato ad un progetto giusta l'articolo 2, l'autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 28** Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza d'esecuzione del 27 dicembre 1966⁵⁸ della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio;
- b. la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 1988⁵⁹ concernente l'applicazione dell'articolo 18d LPN.

Art. 29 Disposizione transitoria

¹ Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:

- a. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁵⁷ Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

⁵⁸ [RU **1966** 1688, **1967** 282, **1977** 2273 n. I 41, **1985** 670 n. I 5, **1986** 988]

⁵⁹ Non pubblicata nella RU.

- b.⁶⁰ in caso di domande di sussidi l'UFAPF stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
- c.⁶¹ i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.

² Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall'articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.⁶²

³ Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.⁶³

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁶³ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

Allegato 1
(art. 14 cpv. 3)

Elenco delle specie indicatrici di determinati ambienti naturali

Latino

Italiano

Specie delle torbiere alte e delle torbiere intermedie

Andromeda polifolia	Andromeda
Betula nana	Betulla nana
Betula pubescens	Betulla pubescente
Carex lasiocarpa	Carice a frutto pubescente
Carex limosa	Carice della fanghiglia
Carex rostrata	Carice rigonfia
Eriophorum vaginatum	Pennati guainati
Menyanthes trifoliata	Trifoglio fibrino
Vaccinium quadripetalus	Mirtillo palustre
Vaccinium microcarpus	Mirtillo minore
Potentilla palustris	Cinquefoglia delle paludi
Rhynchospora sp.	Rinconspora (tutte le specie)
Scheuchzeria palustris	Giuncastrello delle torbiere
Sphagnum sp.	Sfagno (tutte le specie)

Specie delle rive, delle zone d'interramento e delle paludi

Ceratophyllum sp.	Ceratofillo (tutte le specie)
Hippuris vulgaris	Coda di cavallo acquatica
Lemna trisulca	Lenticchia d'acqua spatolata
Myriophyllum sp.	Millefoglio d'acqua (tutte le specie)
Potamogeton sp.	formazioni a Brasca
Ranunculus aquatilis	Ranuncolo acquatico
Ranunculus circinatus	Ranuncolo circinnato
Utricularia sp.	Erba-vescica (tutte le specie)
Cicuta virosa	Cicuta acquatica
Equisetum fluviatile	Equiseto fluviatile
Phragmites sp.	Cannuccia (se temporaneamente sommersa)
Phalaris sp.	formazioni a Scagliola
Ranunculus lingua	Ranuncolo delle canne

<i>Latino</i>	<i>Italiano</i>
Rorippa amphibia	Crescione di Chiana
Typha sp.	formazione a Lisca
Schoenoplectus lacustris	Lisca lacustre
Cladium mariscus	Falasco
Carex acutiformis	Carice tagliente
Carex elata	Carice spondicola
Carex gracilis	Carice palustre
Carex paniculata	Carice pannocchiata
Carex appropinquata	Carice ravvicinata
Carex vesicaria	Carice vescicosa
Carex davalliana	Carice di Davall
Carex fusca	Carice fosca
Carex hostiana	Carice di Host
Carex panicea	Carice migliacea
Euphorbia palustris	Euforbia lattaiola
Hydrocotyle vulgaris	Soldinella acquatica
Lathyrus paluster	Cicerchia palustre
Lysimachia thyrsoiflora	Mazza d'oro (tirsiflora)
Molinia sp.	Gramigna (tutte le specie)
Ophioglossum vulgatum	Ofioglosso comune
Parnassia palustris	Parnassia
Pedicularis palustris	Pedicolare palustre
Peucedanum palustre	Imperatoria delle paludia
Pinguicula alpina	Erba-unta bianca
Pinguicula vulgaris	Erba-unta comune
Primula farinosa	Primula farinosa
Saxifraga aizoides	Sassifraga gialla
Schoenus ferrugineus	Giunco-nero delle paludi
Schoenus nigricans	Giunco-nero comune
Scutellaria galericulata	Scutellaria palustre
Selinum carvifolia	Carvifoglio paluste
Serratula tinctoria	Cerretta comune
Succisa pratensis	Morso del diavolo
Swertia perennis	Genzianella stellata
Thalictrum flavum	Pigamo giallo
Thelypteris palustris	Felce palustre
Tofieldia calyculata	Tajola comune
Veronica scutellata	Veronica delle paludi

*Latino**Italiano*

Viola palustris

Viola palustre

Specie dei prati aridi, dei prati magri e dei pascoli

Anthyllis vulneraria s.l.	Vulneraria comune
Astragalus exscapus	Astragalo nano
Astragalus monspessulanus	Astragalo rosato
Astragalus onobrychis	Astragalo falsa-lupinella
Betonica officinalis	Betonica comune, Erba betonica
Bromus erectus	Forasacco eretto
Carex humilis	Carice minore (nei prati)
Dianthus carthusianorum	Garofano dei Certosini
Ephedra helvetica	Efedra svizzera
Euphorbia seguieriana	Euforbia di Séguier
Euphorbia verrucosa	Euforbia verrucosa
Euphrasia stricta	Eufrasia stretta
Fumana procumbens	Fumana comune
Fumana ericoides	Fumana mediterranea
Genista pilosa	Ginestra tubercolosa
Gentiana verna	Genziana primaticcia
Gentianella ciliata	Genziana sfrangiata
Gentianella germanica	Genzianella germanica
Globularia punctata	Vedovelle dei prati
Helianthemum nummularium s.l.	Eliantemo maggiore
Hippocrepis comosa	Sferracavallo comune
Linaria angustissima	Linajola italica
Linum tenuifolium	Lino montano
Lotus delortii	Ginestrino (di Delor)
Medicago minima	Erba Medica minima
Odontites lutea	Perlina gialla
Ononis sp. (sine o. rotundifolia)	Ononide (tutte le specie, ad eccezione di O. con foglie rotonde)
Oxytropis halleri	Astragalo di Haller
Oxytropis pilosa	Astragalo peloso
Pimpinella nigra	Tragoselino bluastro
Pimpinella saxifraga s.str.	Tragoselino comune
Potentilla canescens	Cinquefoglia cenerognola
Potentilla cinerea	Cinquefoglia di Tommasini

Latino

Potentilla pusilla
 Primula veris
 Prunella grandiflora
 Prunella laciniata
 Pulsatilla montana
 Ranunculus bulbosus
 Salvia pratensis
 Seseli annuum
 Sesleria coerulea
 Teucrium chamaedrys
 Teucrium montanum
 Thalictrum simplex
 Trifolium montanum
 Trinia glauca
 Veronica prostrata
 Veronica spicata

Italiano

Cinquefoglia pelosetta
 Primula odorosa
 Prunella delle Alpi
 Prunella gialla
 Pulsatilla comune
 Ranuncolo bulboso
 Salvia comune
 Finocchiella effimera
 Sesleria comune (nei prati)
 Camedrio comune
 Camedrio montano
 Pigamo erba-scopaia
 Trifoglio montano
 Sassifragia pannocchiuta
 Veronica sdraiata
 Veronica spicata

Specie dei suoli alluvionali

Epilobium fleischeri
 Epilobium dodonaei
 Equisetum hiemale
 Erucastrium nasturtiifolium
 Hoppophae rhamnoides
 Myricaria germanica
 Ranunculus fluitans
 Ranunculus trichophyllus
 Thalictrum aquilegiifolium
 Salix alba
 Salix elaeagnos
 Salix triandra
 Alnus incana
 Alnus glutinosa

Garofano di Fleischer
 Garofano di Dodonauer, Ramerino di fiume
 Equiseto invernale
 Erucastro comune
 Olivella spinosa
 Tamerici alpino
 Ranuncolo fluitante
 Ranuncolo a fogli capillari
 Pigamo colombino
 Salice comune
 Salice ripaiolo
 Salice da ceste
 Ontano bianco
 Ontano comune

*Latino**Italiano***Speci dei boschi xerofili (pinete, boscaglie di roverella, ecc.) e dei cespuglieti**

<i>Acer opalus</i>	Acerò alpino
<i>Amelanchier ovalis</i>	Pero corvino
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>	Erba-perla azzurra
<i>Colutea arborescens</i>	Vesicaria
<i>Coronilla coronata</i>	Cornetta coronata
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Cotognastro minore
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Cotognastro bianco
<i>Cyclamen purpurascens</i>	Ciclamino delle Alpi
<i>Cytisus nigricans</i>	Citiso scuro
<i>Erica carnea</i>	Erica carnicina, Scopina
<i>Filipendula hexapetala</i>	Olmaria peperina
<i>Pinus sp.</i>	pinete
<i>Fragaria viridis</i>	Fragola verde
<i>Geranium sanguineum</i>	Geranio sanguigno
<i>Lathyrus niger</i>	Cicerchia nera
<i>Ononis rotundifolia</i>	Ononide con foglie rotonde
<i>Potentilla alba</i>	Cinquefoglia bianca
<i>Potentilla micrantha</i>	Cinquefoglia fragola-secca
<i>Potentilla rupestris</i>	Cinquefoglia fragolaccia
<i>Primula columnae</i>	Primula (di Colonna)
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Pulmonaria angustifolia</i>	Polmonaria a foglie sottili
<i>Pyrola chlorantha</i>	Piroletta verdastra
<i>Rhamnus saxatilis</i>	Ranno spinello, Licio italiano, Prunello
<i>Rosa sp.</i> (sine <i>R. arvensis</i> , <i>R. canina</i> , <i>R. pendulina</i>)	Rosa (tutte le specie, ad eccezione di <i>R. cavallina</i> , <i>R. selvetica</i> comune e <i>R. alpina</i>)
<i>Seseli libanotis</i>	Finocchiella maggiore
<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano
<i>Trifolium rubens</i>	Trifoglio rosseggiante
<i>Vicia tenuifolia</i>	Veccia tenuifolia

Specie dei boschi di gola, di pendio ripido, ecc.

<i>Actaea spicata</i>	Barba di capra
<i>Campanula latifolia</i>	Campanula maggiore

Latino

Lunaria rediviva
Phyllitis scolopendrium
Stellaria holostea

Taxus baccata

Italiano

Lunaria comune
Scolopendria comune, Lingua cervina
Centocchio garofanina (querco-carpi-
neti)
Tasso comune

Allegato 2
(art. 20 cpv. 1)

Elenco delle specie vegetali protette

<i>Latino</i>	<i>Italiano</i>
Phyllitis scolopendrium	Scolopendria comune, Lingua cervina
Polystichum setiferum	Felce setifera
Polystichum braunii	Felce di Braun
Adiantum capillus-veneris	Capelvenere comune
Matteuccia struthiopteris	Felce penna di struzzo
Ephedra helvetica	Efedra svizzera
Carex baldensis	Carice candida
Calla palustris	Calla (palustre)
Asphodelus albus	Asfodelo montano
Paradisea liliastrum	Paradisia, Giglio di monte
Lilium martagon	Giglio martagone
Lilium bulbiferum	Giglio rosso (ambidue le sottospecie)
Fritillaria meleagris	Meleagride alpino
Tulipa sp.	Tulipano (tutte le specie)
Erythronium dens-canis	Dente di cane
Leucojum aestivum	Campanelle maggiori (Campanellino estivo)
Iris sibirica	Giaggiolo siberiano
Iris pseudacorus	Giaggiolo acquatico
Gladiolus sp.	Gladiolo (tutte le specie)
Orchidaceae	Orchidacee (tutte le specie)
Lychnis coronaria	Crotonella coronaria
Dianthus glacialis	Garofano glaciale
Dianthus gratianopolitanus	Garofano (di Grenoble)
Dianthus superbus	Garofano a pennacchio
Nymphaea alba	Ninfea comune
Nuphar sp.	Ninfea (tutte le specie)
Paeonia officinalis	Peonia selvatica
Aquilegia alpina	Aquilegia maggiore
Delphinium elatum	Speronella elevata
Anemone silvestris	Anemone silvestre
Pulsatilla vulgaris	Pulsatilla
Adonis vernalis	Adonide gialla
Papaver alpinum	Papavero alpino

Latino

Drosera sp.
Sempervivum wulfeni
Sempervivum grandiflorum
Sorbus domestica
Dictamnus albus
Daphne cneorum
Daphne alpina
Eryngium alpinum
Androsace sp.
Armeria sp.
Gentiana pneumonanthe
Eritrychium nanum
Dracocephalum sp.
Artemisia sp.
Myosotis rehsteineri

Italiano

Drosera, Rosolida (tutte le specie)
Semprevivo di Wulfen
Semprevivo, a fiori grandi
Sorbo comune, Sorbolo
Dittamo, Frassinella
Dafne odorosa
Dafne alpina
Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi
Androsace (tutte le specie)
Spillone (tutte le specie)
Genziana mettimborza
Eritrichio nano
Melissa (ambedue le specie)
Assenzio (tutte le piccole specie alpine)
Nontiscordardimé (di Rehsteiner)

Allegato 3
(art. 20 cpv. 2)

Elenco delle specie animali protette

<i>Latino</i>	<i>Italiano</i>
<i>Invertebrata</i>	<i>Invertebrati</i>
Formica (rufa, aquilonia, lugubris, truncorum polycytena, pratensis)	Formiche del gruppo Formica rufa
Lucanus cervus	Cervo volante
Dorcardion fuliginator	-
Manthis religiosa	Mantide religiosa
Odonata	tutte le Libellule (Odonati)
Ascalaphus sp.	Ascalafò (tutte le specie)
Lepidoptera:	Lepidotteri, le specie seguenti:
Parnassius apollo	Apollo
Parnassius mnemosyne	Mnemosine
Papilio machaon	Macaone
Iphiclides podalirius	Podalirio
Antocharis cardamines	Aurora
Araschnia levana	Vanessa levana
Colias palaeno	-
Apatura iris	Apatura iride
Limenitis camilla	Camilla, Piccolo Silvano
Argynnis paphia	Pafia, Tabacco di Spagna
Polygonia c-album	Vanessa «c» bianco
Neptis rivularis	-
Erebia christi	-
Erebia sudetica	-
Nymphalis antiopa	Antiopa
Nymphalis polychloros	Vanessa multicolore
Boloria aquilonaris	-
Coenonympha oedippus	-
Coenonympha hero	-
Chazara briseis	Briseide
Everes argiades	-
Maculineaalcon	-
Maculinea arion	-
Maculinea teleius	-

<i>Latino</i>	<i>Italiano</i>
Maculinea nausithous	–
Eurodryas aurinia	–
Lycaena dispar	–
<i>Vertebrata</i>	<i>Vertebrati</i>
Chiroptera	tutti i Chiroteri
Reptilia	tutti i Rettili (serpenti, sauri e Orbettino)
Amphibia	tutti gli Anfibi (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni)
Erinaceus europaeus	Riccio europeo

Allegato 4
(art. 20 cpv. 4)

Elenco delle specie animali da proteggere a livello cantonale

Latino

Soricidae

Gliridae

Microtus nivalis

Mus poschiavinus

Mycromys minutus

Italiano

tutti i Soricidi

tutti i Gliridi

Arvicola delle nevi

Topolino (del tabacco)

Topolino delle risaie

